



TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE PENALE

RITO MONOCRATICO
AULA 8 - AN0009

DOTT.SSA FRANCESCA PIZII
DOTT. ROSARIO LIONIELLO

Giudice
Pubblico Ministero

SIG.RA NADIA PALAZZO
SIG. LUCA FABIETTI

Cancelliere
Ausiliario tecnico

VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 38

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 3397/16 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 611/19 R.G.

A CARICO DI: FILAZZOLA ANTONIO SANTE

UDIENZA DEL 07/07/2021

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2021305615432

Esito: SENTENZA

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

FILAZZOLA ANTONIO SANTE.....	5
ORDINANZA.....	8
CONCLUSIONI.....	20
PUBBLICO MINISTERO.....	20
AVV. P.C. MIARI.....	22
AVV. DIFESA BETTIN.....	27

TRIBUNALE DI ANCONA

SEZIONE PENALE

RITO MONOCRATICO

Procedimento penale n. 611/19 R.G. - 3397/16 R.G.N.R.

Udienza del 07/07/2021

DOTT.SSA FRANCESCA PIZII

Giudice

DOTT. ROSARIO LIONIELLO

Pubblico Ministero

SIG.RA NADIA PALAZZO

Cancelliere

SIG. LUCA FABIETTI

Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – FILAZZOLA ANTONIO SANTE –

AVV. DIFESA BETTIN - Giudice innanzitutto volevo chiedere l'acquisizione di alcuni documenti che ho predisposto, sia cartacei che digitali, c'è un elenco, lo faccio vedere anche alle altre Parti, per quanto poi dettaglio.

GIUDICE - Sì esibisca alle altre Parti. L'Avvocato Bettin chiede di acquisire documenti come da indice.

AVV. DIFESA BETTINI - Ho distinto tra quelli digitali, è un elenco, con allegata la busta all'interno c'è la chiavetta, quello in formato digitali. Quello invece in formato cartaceo sono appunto già allegati e sono indicati appunto con il loro elenco.

GIUDICE - E sono relativi al giudizio diciamo (inc.).

AVV. DIFESA BETTIN - Sono tutti documenti relativi, però servono... cioè la rilevanza è evidente perché comunque...

GIUDICE - No, dicevo questi in formato cartaceo sono tutti relativi al (inc.).

AVV. DIFESA BETTIN - Esatto, (inc.) dell'imputato e che sono

documenti diciamo relativi ai fatti della causa.

GIUDICE - Sì, come (inc.).

AVV. DIFESA BETTIN - Sì esattamente.

GIUDICE - L'Avvocato Bettin chiede di produrre documenti come da indice, articoli su supporto informatico e atti relativi al giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro. Prego le altre produzioni documentali? Nessuna obiezione. Il Piemme si rimette, la Parte Civile non si oppone, il Giudice preso atto che trattasi di documenti pertinenti ammette tutto quanto prodotto dall'Avvocato Bettin.

AVV. DIFESA BETTIN - Grazie Giudice poi l'ultima cosa, per rinunciare all'esame dell'imputato, l'imputato non intende sottoporsi all'esame, ma intende render dichiarazioni. Credo abbia anche preparato dichiarazioni scritte, però adesso lascio la parola a lui.

PM - In relazione all'interrogatorio che non vi sarà, all'esame che non vi sarà, il Pubblico Ministero produce verbale di interrogatorio reso nel corso delle indagini preliminari, in occasione del quale il Filazzola si avvalse della facoltà di non rispondere, ma produsse memoria con abbondante documentazione allegata. Dunque se le spontanee dichiarazioni dovessero una ripetizione... di cui chiedo la produzione naturalmente, dovesse essere una ripetizione, ecco (inc.) la sintesi.

GIUDICE - Il Pubblico Ministero sta depositando la memoria depositata all'epoca in sede di interrogatorio con gli allegati, al fine anche di eventualmente... poi non so se ha... dico al di là dei contenuti di questa parte, se ha redatto una sorta di memoria scritto io ritengo che è producibile in maniera da velocizzare, nel senso che se ci deve leggere quello che ha scritto ce lo sigla qui davanti e lo acquisiamo, magari lo esibiamo alle altre Parti. Il Pubblico Ministero deposita verbale di interrogatorio con allegata memoria e documenti depositati all'imputato che il Giudice acquisisce. L'imputato chiede di rendere spontanee dichiarazioni.

AVV. DIFESA BETTIN - Giudice ovviamente non c'è opposizione all'acquisizione della memoria che ha prodotto il Pubblico Ministero, ovviamente nulla osservo, questo lo volevo dire.

GIUDICE - Verbalizziamo che l'Avvocato Bettin nulla osserva sulla produzione del Pubblico Ministero e immagino neanche la Parte Civile.

AVV. P.C. MIARI - No, anche perché sono gli stessi documenti che avevo prodotto la scorsa, udienza, gli allegati quantomeno.

Spontanee dichiarazioni dell'imputato

FILAZZOLA ANTONIO SANTE

GENERALITÀ: Filazzola Antonio Sante, nato a Ferrandina (MT) l'01/11/1971, residente a Fontana di Rubiera in via delle chiaviche numero 1/4.

GIUDICE - Lei conosce ovviamente i fatti che le vengono contestati, su questi fatti chiede di rendere spontanee dichiarazioni. Io l'avviso che devono vertere sui fatti per qui è questo processo senza divagazioni. Diamo atto che prima di procedere con le dichiarazioni spontanee l'imputato deposita.

IMPUTATO FILAZZOLA - Ho anche la chiavette in formato elettronico poi per la richiesta di rinvio udienza.

GIUDICE - Deposita anche su supporto informatico documenti e memorie, memoriale. Non ho capito questo discorso del rinvio udienza, se mi vuole un attimo, Avvocato Bettin se mi vuole un attimo...

AVV. DIFESA BETTIN - Da quello che mi ha anticipato sostanzialmente, poi non so il contenuto specifico, quello effettivo, ma da quello che ho capito sostanzialmente lui vorrebbe avere e acquisire la relazione che è stata fatta dal Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Consiglio Superiore della Magistratura sulla sua vicenda in merito agli esposti che lui aveva fatto e aveva sporta illo tempore, che non ha mai avuto.

GIUDICE - In relazione alla vicenda sempre (inc.).

AVV. DIFESA BETTIN - In merito a quella vicenda, esattamente, sono le relazioni relative a quella vicenda. Tra l'altro ricordo che la Parte Civile che è stata esaminata aveva detto che era anche eventualmente disponibile a fornire la relazione, se non ricordo male, nello stenotipico. Per cui se ci fosse la possibilità di avere anche quella relazione, per lui ovviamente assume rilevanza perché riguarda questa sua vicenda sulla quale ovviamente ha avuto e ha sentito questo profondo senso di ingiustizia, che ha descritto già nelle prime memorie e anche nel corso di questi...

GIUDICE - Quindi di fatto chiede il rinvio della trattazione di questo processo per acquisire gli atti relativi agli approfondimenti esterni al processo del lavoro, ho capito bene?

IMPUTATO FILAZZOLA - Cioè io vorrei che mi venisse data la valutazione fatta dal magistrato sia da parte del... dalla parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e in questo caso però il Ministero della Giustizia e sia nel caso del CSM, perché a me il CSM e la Presidente del Consiglio dei Ministri mi hanno risposto, però mi hanno risposto non portandomi però la valutazione fatta del Magistrato, le prove che sono state richieste al Tribunale di Reggio perché loro rispondessero all'esposto.

GIUDICE - Verbalizziamo questa richiesta e dopo le do la parola per le dichiarazioni spontanee, dato che è una richiesta a mio modo di vedere preliminare, nel senso che è una richiesta di rinvio. L'imputato e il suo Difensore chiedono rinvio della trattazione di questo processo affinché vengano acquisiti gli atti culminati nelle risposte della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Ministero della Giustizia e del CSM, in ordine al giudizio giuslavoristico esitato nella sentenza della Dottoressa (inc.). Prego Pubblico Ministero?

PM - Presidente credo che non esista, questa documentazione non esiste, non abbia ragione di esistere, non vedo che tipo di

Presidente del Consiglio dei Ministri o anche il Presidente della Repubblica possa svolgere l'azione sull'operato dei magistrati. Normalmente in casi del genere, quando le missive giungono a questi organi, detti organi rispondo al richiedente dicendo che non è loro competenza valutare i comportamenti e che semmai possono girare la questione o all'ufficio competente per territorio, quindi ex articolo 11 codice di procedura penale, quindi all'ufficio della Procura di Ancona o al Consiglio Superiore della Magistratura. Quindi questa è l'entità della documentazione che può esistere. Diversa cosa è se sussiste un procedimento disciplinare nei confronti della (inc.) io però questo non lo so, non ho idea, non so se sia stato arrivato, per quali canali, a me non risulta sinceramente. Però ci sarebbe anche la possibilità che questi elementi fossero palesati, se esistono, un procedimento disciplinare nel tempo debito. Adesso in questa fase ritengo che la richiesta sia del tutto dilatoria.

GIUDICE - Il Pubblico Ministero si oppone alla richiesta evidenziando che (inc.) le competenze degli organi istituzionali richiamati non è dato sapere se vi siano gli atti richiesti come non è dato sapere se penda un procedimento disciplinare nei confronti della odierna Parte Civile ritenendo pertanto la richiesta dilatoria. La Parte Civile?

AVV. P.C. MIARI - La Parte Civile si associa a quanto rilevato e si oppone anche in considerazione del fatto che in aggiunta alle argomentazioni del Pubblico Ministero ritengo che, per quello che è l'oggetto della presente causa, si tratti eventualmente, anche se documentazione esistente, di documentazione irrilevante alla luce di quello che l'odierno capo d'imputazione, perché eventualmente se ci fossero stati degli errori nella valutazione della causa da parte dell'odierna Parte Civile, ritengo che queste doglianze avrebbero dovuto essere, diciamo così, esposte nelle competenti sedi, quindi mi riferisco all'appello che

per espressa ammissione dello stesso imputato non è mai stato proposto e quindi ritengo che alla luce soprattutto di quelle che sono le affermazioni contenute nel blog, che vanno ben oltre la censura spiegata (inc.) motivi strettamente giuridici, credo che la documentazione sia anche irrilevante anche qualora esistente.

GIUDICE - La Difesa di Parte Civile si associa al Piemme e segnala altresì l'irrilevanza ai fini dell'odierno processo della documentazione richiesta ritenendo pertanto la richiesta (inc.).

ORDINANZA

Il Giudice sulla richiesta di rinvio per l'acquisizione dei documenti elencati dall'imputato; sentite le altre Parti; rilevato che la richiesta per come formalizzata non prospetta le esatte ragioni avuto riguardo agli atti che sollecita di acquisire, per cui l'acquisizione sia da ritenersi necessaria ovvero rilevante ai fini che occupano, anche in considerazione della fase processuale in cui ci si trova, per questo motivi rigetta la richiesta di rinvio.

GIUDICE - Do la parola all'imputato per le spontanee dichiarazioni ribadendo quanto ho detto prima e invitando, ove a disposizione di un memoriale scritto, eventualmente anche a sottoscriverlo e quindi ha depositarlo. Se lo vuole insomma illustrare brevemente può farlo.

IMPUTATO FILAZZOLA - Volevo dire che nella richiesta di rinvio udienza ci sono della email che sono state inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della creazione del blog. Il Presidente del Consiglio dei Ministri non mi ha mai risposto con una mail PEC. Quindi se la Presidente del Consiglio dei Ministri, il CSM mi avessero risposto almeno una volta prima che il Giudice Elena Vezzosi venisse a conoscenza del blog, io mi sarei comportato in maniera molto diversa. Comunque detto questo volevo fare solo

questa... questa è la memoria.

GIUDICE - E' sottoscritta, l'ha firmata? Perché magari la firma in aula, in maniera che così la fa propria. Può firmare la memoria e gli allegati ovviamente no, nel senso che restano allegati.

IMPUTATO FILAZZOLA - (Fuori microfono) (inc.).

GIUDICE - Alla fine della memoria dando atto che la firma alla fine si deve intendere per ogni pagina. Questa è la richiesta di rinvio, a questo punto sottoscriva anche questa. Diamo atto ovviamente che alla presenza in udienza l'imputato sottoscrive le memorie che deposita corredate da documentazione e supporti informatici. Prego.

IMPUTATO FILAZZOLA - Niente, io volevo leggere un po' a questo punto l'altra memoria che ho preparato in merito a quelle che sono la mia difesa, quella che voglio fare, posso?

GIUDICE - Sì, ma è questa qui che ci ha depositato?

IMPUTATO FILAZZOLA - Sì.

GIUDICE - Appunto dicevo se ce la deposita, diciamo per non farle leggere una cosa...

IMPUTATO FILAZZOLA - Io ce l'ho in formato elettronico e mi piacerebbe leggerla un attimino.

GIUDICE - Va bene, prego.

IMPUTATO FILAZZOLA - Se è possibile, okay, grazie.

GIUDICE - Prego.

IMPUTATO FILAZZOLA - Oggi sono qui per evidenziare la negazione di diritto di cui sono stato oggetto negli ultimi otto anni della mia vita, partendo dalla sentenza del Giudice Elena Vezzosi in data 03/09/2013, nella quale sono evidenti le colpe gravi da parte del magistrato e quindi la violazione del diritto dell'equo processo. Passando poi a tutto un sistema dove sono coinvolti uffici vari e massime istituzioni dello Stato che mi hanno negato il mio diritto alle leggi sulla trasparenza, di cui ho portato prove e ragioni nella parte relativa alla richiesta di rinvio udienza. Se sono a questo punto vuol dire che la richiesta di rinvio udienza mi è stata negata. Prima di passare in

rassegna tutte le violazioni che ho dovuto subire dal Giudice, dal Ministero della Giustizia, dal governo, dal CSM, dal Presidente dello Stato che dovrebbe essere il garante della Costituzione, vorrei condividere alcune affermazioni per capire da voi Giudice, se le ritenete condivisibili, sono alla base del vostro modo di fare giustizia. E' di vitale importanza che ogni Giudice possa decidere solo in base alle fonti di prova presentate in Tribunale dalle Parti e secondo la legge, solo i fatti rilevanti e la legge devono costituire la base per la decisione di un Giudice. Solo in questo modo i Giudici possono assolvere alla loro responsabilità costituzionale di rendere giustizia con equità ed imparzialità. I Magistrati quando esercitano le loro funzioni devono essere liberi da qualsiasi interferenza, le parti, lo stato, i media o i singoli individui o entità particolarmente potenti come le grandi aziende e società. Solo i fatti e la legge devono contare nella decisione. Il diritto ad un equo processo è uno dei diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuto come tale in tutti gli ordinamenti degli stati di diritto. E' sancito in modo espresso dall'articolo 10 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal sesto emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Un processo che veda questa fondamentale prerogativa in uno stato di diritto deve essere ripetuto e il suo verdetto deve essere captato. Di seguito sono a fare un'analisi della deposizione del Giudice avvenuta in data 16/06/2021, che riprende quanto già il Giudice aveva scritto nella sentenza, documento 1, 6, produzione anche cartacea. In quel caso il Giudice del Lavoro nella sentenza si limitava a scrivere: "Quanto alle spese (inc.) sulla base del chiaro ed insormontabile disposte dell'articolo 91 codice procedura civile, a fronte dell'ingiustificato ed incomprensibile rifiuto del ricorrente ad accettare una

proposta conciliativa del Giudice ben superiore all'attuale esito del processo verbale di causa dell'1/11/2013, il ricorrente è condannato all'integrale reclusione delle spese in favore delle società convenute nell'importo liquidato in dispositivo." Nella sentenza il Giudice del Lavoro non dà nessuna spiegazione del mio rifiuto, mentre nella testimonianza che ha fatto il 17/06/2021 il Giudice è più esplicito e mette in evidenza quella che nella sentenza definisce ingiustificato e incomprensibile rifiuto di accettare 630 euro più mille euro, questi ultimi che avrei dovuto dare al mio Avvocato, mentre 630 euro era esattamente la somma che io avrei dovuto prendere ai tempi dei fatti per i tre mesi di preavviso che diedi all'azienda e che durante i quali l'azienda non mi aveva mai riconosciuto come straordinario forfait. La notizia dello stesso e il tentativo di conciliazione mi era già arrivato durante che lavoravo a Saragozza in Spagna, quando il mio Avvocato mi chiamò e mi disse appunto della suddetta proposta di conciliazione e che già allora rifiutai senza mezzi termini. Come se io le dicessi Giudice, da oggi le tolgo un quinto del suo stipendio, poi se lei fa denuncia ammetterò che si è trattato di uno scherzo e le restituirò quanto sottratto indebitamente ai tempi. (Inc.) principi morali al diritto del lavoro? Al Giudice Elena Vezzosi all'epoca dei fatti, quando era Giudice del lavoro al Tribunale di Reggio Emilia, evidentemente sì. Poi nella deposizione del 16/06/2021 il Giudice afferma che io avrei rifiutato lo straordinario forfettizzato. Una nuova invenzione del Giudice, il Giudice afferma, la causa poi era documentale, nel senso che l'azienda produce una lettera dello stesso signor Filazzola in cui lui diceva di rinunciare al pagamento dello straordinario forfettizzato. Ma io questo non lo avevo mai detto, perché non avrebbe più svolto straordinari. Quindi io decisi, in base ai documenti che mi erano stati prodotti, c'era una rinuncia espressa a questo tipo emolumento. D'altra parte non c'è nessuna prova

che questi straordinari fossero stati prestati. Quindi io rigettai la domanda e condannai sulla base dell'articolo 91 sul principio della soccombenza, aggravato dal fatto che non accettavo un tentativo di conciliazione proposta in udienza, impone al Giudice la condanna alle spese processuali. Nel contratto di assunzione, documento 1 1 portato agli atti, nella voce retribuzione è scritto: "Le verrà riconosciuta una retribuzione mensile pari a mille 350 che le verrà corrisposta per tredici mensilità. Informiamo che la retribuzione mensile lorda comprende eventuali ore di superamento del normale orario di lavoro." E qui io produco, allora produco quello che io ho avevo prodotto all'azienda. Dal 09/2007 al 08/2009, data in scrivo al responsabile del personale, dove io non sono più disposto a fare delle ore di lavoro straordinario, affermavo appunto di non voler svolgere più ore di straordinario, fino al giorno in cui mi sarebbe stato riconosciuto l'aumento di livello promesso, non che rinunciavo allo straordinario forfettizzato, questo se lo è inventato nuovamente il Giudice. Lo straordinario forfettizzato invece mi fu sempre riconosciuto da quando io sono stato assunto in quella azienda fino al dicembre 2010, quindi anche a fronte di zero ore di straordinario. Quindi lo straordinario forfettizzato a me mi è stato sempre dato anche quando ho fatto zero ore di straordinario. Vedi prospetto che l'azienda Selcta aveva portato agli atti. Ora scusatemi, ma il Giudice nel giuramento non doveva essere consapevole della responsabilità morale e giudica che assumeva con la sua deposizione? Perché ha continuato a travisare le prove e a dire tutto e il contrario di tutto? Il Giudice in merito a questo aveva scopiazzato dalla memoria della controparte, affermando che la mail l'aveva inviata nel 2010, invece la prova portata agli atti dice che io l'ho inviata ad agosto del 2009, quindi una bella differenza per quello che era il motivo del contendere. Sempre nella deposizione 16/06/2021 il Giudice afferma che

il caso si trattava di una banale controversia. Bene, su questo punto sono completamente d'accordo con il Giudice, peccato però che sulle prove portate agli atti il Giudice sia stato capace di travisare le prove, punto due, scopiazzando dalla memoria della controparte, documento 18, vedo capitolo analisi della sentenza, punto 4 vedi capitolo analisi della sentenza. Aveva scopiazzato dalla memoria della controparte. Poi aveva omesso le prove portate agli atti. Punto 5, vedi capitolo analisi della sentenza, ledere la mia dignità e il mio decoro affermando che lo straordinario per me era diventato particolarmente gravoso. Non so dove l'abbia trovato scritto, ma anche questo se lo è inventato di sana pianta. Fare riferimento a sentenze della Corte Costituzionale che niente avevano a che fare con il mio caso, quando afferma che riteneva incomprensibile e ingiustificato il fatto di non accettare 63 euro, che mi sarebbero stati dovuti già ai tempi dei fatti ed infine facendo riferimento a sentenze della Corte Costituzionale appunto che con tutto il rispetto per i Giudice del Lavoro non avevano nessuna rilevanza nel mio caso. La mia mansione all'interno dell'azienda non è mai cambiata dal primo all'ultimo giorno e quindi lo straordinario forfetizzato non poteva essermi tolto. Sempre il Giudice dice, circa mi scrisse una mail questo signor Filazzola dicendo insomma una serie di cose che avevo sbagliato questa sentenza, che ero collusa con l'altra parte, insomma cose abbastanza sgradevoli dice il Giudice. Dissi, guardi faccia appello se trova che la sentenza non sia corretta, non lo so. Punto, finito tutto lì. Dopo non so qualche mese, adesso non ricordo con precisione, mi telefonano da Palermo dei conoscenti che avevano cercato il mio numero di telefono su internet e gli è stato sparato questo sito in cui c'era scritto che io ero un Giudice corrotto, che avevo preso soldi, che avevo queste amicizie clientelari, per cui avevo fatto questa sentenza, cose di questo genere. Secondo me il Giudice ha uno strano senso di

qualche mese, lo aveva utilizzato nella sentenza che lui aveva fatto nel 2013 per significare diciassette mesi, perché diceva appunto dopo qualche mese l'azienda disponeva al revoca della forfettizzazione delle ore di straordinario per l'effetto comunicato alla dipendente, quindi invece di qualche mese doveva dire diciassette mesi. E lo dice ora nella deposizione perché dice che dal giorno 09/10/2013, se come dice il Giudice aveva saputo della presenza del sito 09/2015, erano passati due anni non qualche mese, quindi erano ventiquattro mesi. Poi sempre nella deposizione del 16/06/2021 afferma che nella mail che le avevo inviato avevo detto che era collusa con l'altra Parte. In realtà nella mail che mando al Giudice le stesse critiche che ho evidenziato nell'analisi della sentenza al CSM, al Presidente del Consiglio, al Ministero della Giustizia non parlo assolutamente di collusione con l'altra Parte, come si può verificare dalla prova che io ho portato agli atti. Scusatemi, ma ancora una volta non capisco, se il Giudice era consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumeva con la sua deposizione, perché ha continuato a travisare le prove e a dire tutto e il contrario di tutto? Poi un altro, andiamo, qui c'è la sentenza, poi vediamo un po'...

GIUDICE - Tenga presente che ce l'ha depositato per scritto quindi se vuole magari evidenziare qualche punto che lei ritiene...

IMPUTATO FILAZZOLA - Sono questi i punti che vorrei evidenziare, però...

GIUDICE - Appunto siccome però siccome ce l'ha depositato, ovviamente noi lo leggiamo quello che lei ha scritto, quindi il fatto che lei ce lo debba rileggere appesantisce soltanto la trattazione dell'udienza. Lei ce lo ha già depositato, se intende magari evidenziare degli aspetti non so.

IMPUTATO FILAZZOLA - Ma io infatti volevo evidenziare proprio la deposizione del Giudice che non è relativa al passato, è

relativa all'imminente passaggio.

GIUDICE - Signor Filazzola le sto semplicemente dicendo che quello che lei vuole evidenziare lo ha già evidenziato perché lo ha depositato. Quindi se a voce vuole magari evidenziare qualcosa che le sembra particolarmente da evidenziare, tutto quello che lei sta leggendo ce l'abbiamo già, quindi è semplicemente questo che le volevo dire prego.

IMPUTATO FILAZZOLA - Per me era uno sfogo questo, perché non è possibile per me.

GIUDICE - Prego, prego, continui.

IMPUTATO FILAZZOLA - Dicevo appunto, poi... queste sono cose che secondo me fa capire cos'è il sistema di giustizia in Italia. Dalla deposizione del Giudice Elena Vezzosi emerge che il 16/06/2021 il Giudice avrebbe fatto una relazione richiesta dal Tribunale di Reggio Emilia perché doveva rispondere alla Presidente del Consiglio dei Ministri che gli chiedeva informazione sulla mia vicenda. Ecco, allora io ci tengo a dire, io alla Presidente del Consiglio dei Ministri mi ero rivolta inizialmente nel 2014, ma non mi aveva dato riscontro, poi successivamente nel 2016. Nel 2017 la Presidente del Consiglio dei Ministri contatta il Ministero della Giustizia e ricevo la prima risposta dal Ministero della Giustizia che mi dice che il mio caso era stato archiviato. Successivamente io contatto la Presidenza dello Stato perché dico, va beh detto così, il mio caso è stato archiviato io volevo sapere la valutazione fatta dal magistrato. A questo punto la Presidente del Consiglio dei Ministri mi risponde ancora una volta a fronte mi immagino io del contatto del Presidente dello Stato. Mi dice, guarda noi non abbiamo ricevuto, allora qui dice praticamente ad un certo punto, dice, la Presidente del Consiglio dei Ministri, adesso un attimo che purtroppo secondo me volevo leggere proprio, mi scusi Giudice, le testuali parole del Ministero della Giustizia... allora un attimo soltanto perché per me questa è una cosa importante.

GIUDICE - Prego.

IMPUTATO FILAZZOLA - Mi scusi...

PM - Naturalmente non è ammissibile che il Pubblico Ministero si opponga alle spontanee dichiarazioni, ci mancherebbe altro però rilevo come esse non abbiano niente a che vedere con l'imputazione. Cioè l'imputato deve fare spontanee dichiarazioni sui fatti che concernono l'imputazione, non sul sistema giustizia in Italia e in Europa. Io mi permetto di sottolineare questo perché se non facciamo notte.

GIUDICE - No, ma infatti è quello che cercavo di dire.

IMPUTATO FILAZZOLA - Ecco l'ho trovato Giudice.

GIUDICE - Aspetti un attimo, è quello che cercavo di dire, è ovvio che nel momento in cui l'imputato prende spunto dalla testimonianza e poi dopo va oltre, è chiaro che si sta divagando dal tema del processo. Il tema del processo è il capo d'imputazione, quindi io capisco che lei prenda spunto dalla testimonianza della Parte Civile, però come le ho detto all'inizio non deve divagare. Tanto più che, come le ho già detto, ha depositato tutto quello che ci sta leggendo.

IMPUTATO FILAZZOLA - Sì però ci tenevo a questo punto in particolare, perché...

GIUDICE - Però signor Filazzola le deve essere chiaro questo che lei oggi in questo processo risponde per un capo d'imputazione che origina da quel processo, ma che non... quel processo non è l'oggetto in senso stretto di questo processo in cui oggi riveste la qualità di imputato. Quindi quando io le ho detto all'inizio devono essere le dichiarazioni spontanee sui fatti per cui è processo senza divagare, è ovvio che se lei parte dalla testimonianza per fare delle contestazioni rispetto a questi fatti allora è attinente, nel momento in cui va oltre inizia a divagare rispetto all'oggetto di questo processo. In senso astratto il suo punto di vista è chiaro e lo sta esponendo e ci ha depositato, se andiamo e ci manteniamo su quell'aspetto ci sono divagazioni e quindi io la devo interrompere.

IMPUTATO FILAZZOLA - Però solo questo volevo dire scusi Giudice.

GIUDICE - Prego.

IMPUTATO FILAZZOLA - Nel momento in cui un Ministero della Giustizia mi dice a fronte di un esposto che io mando, mi dice che il suo procedimento è stato archiviato, vi sembra una risposta puntuale e precisa. Poi a fronte del...

GIUDICE - Sì, ma non è questo l'oggetto di questo processo.

IMPUTATO FILAZZOLA - No, ma sì che è l'oggetto perché io a fronte...

GIUDICE - Non è questo l'oggetto di questo processo, perché l'oggetto di questo processo...

IMPUTATO FILAZZOLA - ...Delle mancanze di risposte...

GIUDICE - Mi deve ascoltare quando parlo.

IMPUTATO FILAZZOLA - ...Di risposte serie...

GIUDICE - L'oggetto di questo processo è la contestazione che è stata fatta a lei in relazione alle pubblicazioni, di cui sappiamo ovviamente perché lei conosce i fatti di cui è processo, per cui è sottoposto a processo. Quindi nella misura in cui lei mi vuole dare, diciamo mi vuole ricostruire quello che lei ovviamente ha attraversato, diciamo siamo arrivati ad oggi, va bene. Però se stiamo soltanto su quello stiamo divagando da quello che è l'oggetto di questo processo. E' questo che diceva il Pubblico Ministero ed è questo che le avevo detto all'inizio e le sto ribadendo. Dica Avvocato Bettin.

AVV. DIFESA BETTIN - (Inc.) visto che sembra che si divaghi, ma in realtà non è una divagazione, credo che in realtà capire che cosa ci sia dietro alla pubblicazione...

GIUDICE - Sì Avvocato, è la divagazione nella misura in cui sta parlando solo di quello. Se lo connette a tutto il resto allora sì.

AVV. DIFESA BETTIN - Certo, certo.

GIUDICE - Ma è tanto più una divagazione nel momento in cui abbiamo acquisito quello che sta leggendo per cercare di sintetizzare. Dopodiché io capisco le ragioni di tutto, per quello l'ho invitato eventualmente a livello soft a

sintetizzare ed ad evidenziarci dei passaggi che lei ritiene particolarmente rilevanti appunto per diciamo agevolarci nella lettura di quello che è il materiale che ha prodotto, prego.

IMPUTATO FILAZZOLA - Poi c'è un altro punto che io ho portato al Giudice la mail del Giudice quando, la (inc.) del blog. In quella mail è chiaro che il 08/06/2014 il Giudice aveva ricevuto la mia mail, invece nella deposizione del 17/06/2021 il Giudice continua ad affermare di non averla ricevuta questa mail. Io ho portato agli atti il documento che dice che io l'ho inviata questa mai. Poi è chiaro che... adesso non so, la mail istituzionale non è una mail PEC va bene. Io non posso dire a questo punto, non posso dare la sicurezza che il Giudice l'abbia ricevuto, lo dico con... perché non è una mail PEC. Mentre alla Presidente de Consiglio dei Ministri, al CSM io ho l'avviso che l'hanno ricevuto perché è una posta certificata, in questo caso non lo posso dire. Però la mail di gmail io l'ho inviata, poi che lei dice non l'abbia ricevuto secondo me, che poi leggeva la mail mi diceva trenta volte al giorno, cioè a me sembra assurdo. Ecco questo è un altro punto che volevo evidenziare ecco. Poi ci sarebbe tutto il resto, però poi ho fatto l'analisi di tutti i capi di imputazione che mi vengono detti. Quindi ho fatto l'analisi, l'ho portata e l'ho portata agli atti, quindi se lei ritiene che non debba fare più niente, io non faccio più niente.

GIUDICE - No, io non è che ritengo che non debba fare più niente, io semplicemente diciamo la sollecitavo nel non leggere tutto quello che c'aveva già depositato e spontaneamente dichiarare qualcosa che voleva aggiungere o evidenziare qualcosa che voleva evidenziare. In questo senso assolutamente io non voglio compulsarla o diciamo limitarla nelle sue dichiarazioni spontanee.

IMPUTATO FILAZZOLA - Ma io infatti quando, dicevo quando avevo trattato quel punto lì per me era un punto di negazione di diritto molto grave perché questo cosa significa? Che il

Ministero della Giustizia risponde agli esposti del cittadino non secondo quelle che sono le prove portare agli atti, quella che è l'analisi della sentenza che il cittadino fa, ma lo fa soltanto in maniera unidirezionale, basandosi sulla relazione che il Giudice del Tribunale di Reggio, in questo caso, ha portato alla Presidente del Consiglio dei Ministri. E' quella la cosa grave, è quello che secondo me è gravissimo. E' per questo che io avevo chiesto la richiesta di rinvio udienza, perché per me voleva dire che nel momento in cui io ricevevo riscontro a tutte quelle nuove domande che io avevo fatto, mi sentivo come cittadino che mi erano stati garantiti i miei diritti. Ripeto, Giudice, io prima della creazione del blog e dopo la creazione del blog, io ho scritto al CSM, Presidente del Consiglio, non ho mai ricevuto riscontro. Io il riscontro l'ho iniziato ad avere dal CSM, dal Presidente del Consiglio dei Ministri quando il Giudice dice di avere visto il sito. E' da allora in poi che, non si sa perché, il CSM, la Presidente del Consiglio si è svegliata e mi hanno iniziato a dare riscontri. Ma sono stati, quello che volevo dire io, riscontri insignificanti, riscontri predefiniti perché a questo punto per quello io dicevo, a me piacerebbe molto capire a questo punto il CSM, quando un cittadino fa l'esposto, qual è l'iter processuale che il CSM segue per dare riscontro al cittadino. A me viene da pensare che sia lo stesso che usa la Presidente del Consiglio e il Ministero della Giustizia, quello di chiedere al Presidente del Tribunale di fare una relazione al Giudice che è oggetto dell'esposto. A me viene da pensare questo, per quello per me era importantissimo quelle conoscenze lì, ma sono importanti perché significa diritto dell'informazione e il cittadino in Italia non ce l'ha, è quella la cosa grave. Poi io volevo sapere un'altra cosa, cioè ma è mai possibile che in uno Stato di diritto a fronte di cose gravi da parte del Magistrato ci sia come un unico strumento l'appello? Come è possibile una cosa del

genere? E' lì che io ho tanta rabbia dentro Giudice, ho tanta rabbia perché questa è una, cioè il sistema giustizia, il Giudice mi hanno rovinato otto anni della mia vita, hanno rovinato la mia vita familiare, la mia vita privata e continuano ad esercitare come se niente fosse, come se niente fosse successo. Invece non è così. Ho voluto solo specificare questo.

GIUDICE - Va bene, grazie.

Esaurite le spontanee dichiarazioni l'imputato viene congedato.

Si dichiara chiusa l'istruttoria dibattimentale e viene data la parola alle Parti per le conclusioni.

CONCLUSIONI

PUBBLICO MINISTERO

PM - Ritengo che i fatti siano nudi e crudi, con le due dichiarazioni l'imputato ha manifestato, ha confermato semmai ce ne fosse dubbio di essere in uno stato di grossa confusione perché in realtà in ordine ad un pronunciamento giudiziario avvenuto in quel contesto di Reggio Emilia in ordine alla fattispecie (inc.) che possiamo definire, come in effetti è, abbastanza semplice, abbastanza lineare. Ora non scendiamo nel merito della questione giuslavoristica che non vede sicuramente me non preparato nella valutazione dei temi della giustizia del lavoro. Ma il fatto stesso come è stato declamato, come è stato rievocato in quest'aula è evidente proprio la pochezza, la limitatezza della questione, del (inc.) controverso della questione giuslavoristica, avrebbe meritato come ha detto poco fa (inc.). Quella è, ammettendo che poi, così come farà il pronunciamento in questo processo, in tutti i processi civili e penali colui che risulta soccombente e comunque non soddisfatto di un dictum giudiziario non può far altro che muovere appello ed avvalersi dei mezzi (inc.).

L'imputato resta in uno stato confusionale assoluto, poiché egli addirittura fa menzione della responsabilità morale e giuridica che assume il Giudice nella sua deposizione, questo è evidente, è il testimone che pronuncia la formula testimoniale. Insomma signor Filazzola non è compito (inc.). Per altro la Dottoressa (inc.) che ci ha riferito in aula che aveva addirittura risposto all'ennesimo, evidentemente (inc.) sulla spinta di un atteggiamento altruistico collaborativo, possiamo dire anche con un contegno di educazione dello stesso Magistrato. Per carità il Magistrato è prima di tutto un essere umano, se vuole può anche rendere conto per vie informali del suo pronunciamento giudiziario, ma non era tenuta affatto a rispondere alle mail. Quindi anche la questione la mail ricevuta, non ricevuto, sostanzialmente stiamo parlando di elementi del tutto irrilevanti. La vicenda è che a seguito di questo dictum giudiziario ritenuto (inc.) per l'imputato, cioè in quella parte soccombente nel giudizio civile, anziché muovere appello, l'imputato si è mosso in una contestazione di principi generali dell'ordinamento italiano ed europeo, anche queste muove dalle sue dichiarazioni. Quindi ritengo che in fatto stesso, le propalazioni che egli ha fatto offendono l'onore del Magistrato che aveva avuto modo di giudicare la sua posizione. Venendo a tirare le somme della questione che ci interessa, ritengo che il 368 non giustifica perché, perché di fatto con quella propalazione nessun processo penale, nessun procedimento poteva essere avviato nei confronti della Dottoressa (inc.). Quindi ritengo che assuma piena, massima rilevanza anche soprattutto alla luce delle esternazioni odierne, che mai sono (inc.) perché sono confermatrice dell'ampia documentazione versata in atti, ritengo che sia pienamente sussistente la (inc.) 595. La poveretta Dottoressa Vezzosi era impegnata nella stesura delle sue sentenze che immaginiamo essere numerose come per tutti i Giudici del circondario del distretto emiliano e

addirittura gli è stato detto da (inc.) ma tu lo sai che addirittura su internet c'è questo? Neanche lo sapeva, gli è stato comunicato da vie del tutto traverse. Per altro neanche poteva avere il tempo di dedicarsi a queste vicende. Quindi questo per dire che la fattispecie del 595 comma terzo (inc.) intendersi del tutto sussistente. Possiamo ottenere le attenuanti generiche per il povero Filazzola che ha ritenuto che le sue istanze nel giudizio civile siano state disattese, per carità. Quindi io chiedo l'assoluzione per il 361.

GIUDICE - Scusi se la interrompo c'era stata una modifica del capo d'imputazione in sede di prima udienza, il 361 è stato eliminato dalla contestazione.

PM - (Inc.) 595 ritengo che ritenuta l'attenuante generica appia equa in ordine alla fattispecie che viene contestata la pena di 3 mila euro di multa per i fatti che vengono contestati al Filazzola.

GIUDICE - Quindi il Pubblico Ministero chiede la condanna per il reato ex articolo 595 cp concesse le circostanze attenuanti generiche alla pena di 3 mila euro di multa. Prego, la Parte Civile.

AVV. P.C. MIARI

AVV. P.C. MIARI - Allora la Parte Civile fa un brevissimo cenno, brevissimo al discorso sulla procedibilità perché visto che all'udienza scorsa appunto è stata prodotta questa mail in cui l'imputato chiede nel giugno del 2014 alla Dottoressa Vezzosi che avrebbe scritto, avrebbe aperto il giorno precedente questo blog. Ora ritengo che da quanto riferito a più riprese dalla Parte Civile la stessa abbia chiarito che il momento esatto in cui ha ricevuto notizia del sito, ha potuto prendere visione del sito è stato solo nel novembre del 2015 allorché è stata avvisata dall'amica, dalla persona di Palermo e che la mail in questione lei, se anche l'avesse ricevuta, cioè se anche se fosse mai pervenuta alla sua casella di posta elettronica, ha

ribadito più volte di non averla mai vista assolutamente. Per altro a questa mail non c'è nessuna risposta. Quindi io ritengo che conformemente a quelle che sono i principi che regolano la materia del dies a quo, a cui far decorrere i termini di presentazione della querela, cioè quando il momento in cui la persona offesa è venuta a conoscenza del fatto che costituisce reato indipendentemente dalla qualificazione giuridica del fatto, ecco in base a questa giurisprudenza il dies a quo debba considerarsi nel novembre del 2015, quando effettivamente la persona offesa ha preso contezza della sussistenza del sito. Per quanto riguarda il merito io ritengo che nessun dubbio ci possa essere sull'esistenza dell'elemento materiale del reato e che, perché è documentale, ecco, che quello su cui eventualmente si potrebbe discutere oggi è se sussista qualcuna delle esimenti previste nel caso di contestazione come quello in parola. Mi sono posta il problema, la questione se esista il diritto di critica, se sia stato legittimamente esercitato il diritto di critica, se sussista ovvero l'esimente di cui all'articolo 598 e anche qualche dubbio sul fatto che la condotta possa essere scriminata ai sensi dell'articolo 599 del codice penale. Io ritengo che nessuna di queste esimenti, io poi ho preparato una breve memoria come mi aveva suggerito lei la volta scorsa che poi produrrò, in cui magari mi dilungo un pochino meglio rispetto a quello che non faccio ora. Però ritengo, ecco, che non esista nessuna di queste esimenti nel caso di specie quanto al diritto di critica, perché e mi rifaccio al provvedimento del GIP, di sequestro del GIP, che elenca le motivazioni per cui ritiene che la condotta del signor Spinazzola non possa essere scriminata in alcun modo, proprio perché non persegue nelle sede appropriate il lecito obiettivo che si dice voglia e a cui miri. In questo caso è evidente che le espressioni utilizzate offendono, sempre come scrive il GIP l'onore e decoro della Dottoressa Vezzosi sia quale persona, sia quale Magistrato. Quindi

ritengo che siano ampiamente superati i limiti per cui possa dirsi legittimamente esercitato il diritto di critica, in particolare quello della continenza formale, proprio perché come ha individuato il GIP l'imputato offense la persona con espressioni che vanno ben oltre la contumelia, perché le offese sono molto gravi e sono ben riportate nel capo d'imputazione. Quindi per altro senza spiegare per quale motivo dica per ad esempio che la persona offesa sarebbe corrotta, che sarebbe asservita a logiche di piacere alle altre parti, insomma offese molto gravi per un Magistrato. Per altro che a (inc.) ancor di più (inc.) in parola vi sia anche la forma espositiva utilizzata e ci sono alcune scelte grafiche anche queste che devono essere tenute in considerazione. Ad esempio il fatto che dopo aver ricevuto quella diffida che io scrissi proprio per, come dice la persona offesa, la Parte Civile, evitare di trovarci qui in questa sede, cioè quella diffida affinché il sito fosse rimosso, ecco dopo quella diffida non solo il signor Filazzola lasciò il sito, il blog, ma rincarò la dose e sostenne addirittura che la raccomandata che aveva inviato il giorno prima al Presidente del Tribunale aveva scatenato la Parte Civile, che aveva invocato l'aiuto di un Avvocato e così dimostrando ulteriormente la sua malafede. Quindi ritengo che non ci si siano assolutamente gli estremi per poter dire che la condotta sia scriminata ai sensi, perché (inc.) diritto di critica. Per quanto riguarda invece il... ecco, a maggior ragione qualora si consideri, io ritengo, il mezzo utilizzato che la stessa giurisprudenza definisce eccentrico, perché del resto un numero indeterminato di persone. Quindi appunto ritengo che lungi da manifestare un (inc.) dell'operato del Magistrato l'imputato abbia preso di mira proprio la persona e così non possa essere scriminata la sua condotta. Né io ritengo possa essere scriminata, anche questo lo anticipa il GIP nel provvedimento di sequestro, ai sensi dell'articolo 598

proprio perché la sede in cui vengono mosse queste accuse, prima di tutto per questo motivo, le sedi in cui vengono mosse queste accuse, non è quella, non sono quelle competenti e previste dall'articolo 598. E per di più ritengo che anche se fossimo, se queste offese fossero contenute nell'ambito di quegli scritti, ecco in questo caso avrebbero comunque le offese superato lo scopo che prefigurava il signor Filazzola. Per quanto riguarda poi l'esimente dell'articolo, la causa di non punibilità dell'articolo 599 ecco io mi sono dovuta andare a guardare la giurisprudenza e ho appurato che non è sufficiente la provocazione cosiddetta putativa, cioè necessario che i fatti che vengano percepiti come ingiusti siano oggettivamente ingiusti. Mentre nel caso di specie oggettivamente ingiusti non sono, soprattutto alla luce di due considerazioni, primo l'entità delle espressioni utilizzate, la gravità di queste accuse e secondo il fatto che non è stato interposto appello e il signor Filazzola lo scrive chiaramente in quella mail prodotta alla scorsa udienza del giugno del 2014, che non avrebbe fatto appello così come in effetti non ha fatto. Quindi io ritengo che nemmeno la provocazione, che si sia sentito provocato è indubbio, lo abbiamo visto oggi, che questo va a discriminare la condotta penalmente rilevante, ecco a mio giudizio e non solo mio perché, ripeto, mi sono fatta forte della giurisprudenza, così non è. Quanto all'elemento soggettivo io ritengo che anche questo, anche oggi sia data la riprova della sussistenza dell'elemento soggettivo e richiamo ancora una volta il rifiuto a rimuovere il blog, che conferma una volontarietà lesiva della condotta. Richiamo il discorso al contrario dell'aver rincarato la dose dopo la diffida. Tutta una serie di circostanze che credo comprovino che, così come oggi ha ripetuto, il signor Filazzola ben conosceva la gravità delle accuse mosse, che per altro ritiene tuttora valide e correttamente manifestate. Anzi abbiamo un'ulteriore riprova nella

disanima del verbale della stenotipia dell'udienza scorsa. E indubbio poi, poi ho finito, che la fattispecie risulti aggravata dal terzo comma dell'articolo 595, perché sappiamo bene che il mezzo utilizzato, indipendentemente dal veicolo è diretto ad un numero indeterminato di persone e che quindi l'articolo 595 terzo comma contempla ogni altro mezzo di pubblicità e per quanto riguarda il quantum e poi ho finito, io richiamo le argomentazioni quanto riferito dalla Parte Civile, relativamente al fatto che questa notizia si è sparsa in un ambiente di lavoro, come quello del Tribunale di Reggio Emilia dove abbiamo solo due Giudici del lavoro. E' una cittadina di 170 mila abitanti ed era diventato questo il pettegolezzo dell'interno Tribunale. Consideriamo che il blog è rimasto ininterrottamente fino a quando non è stato rimosso quel decreto di sequestro, quindi fino al 2016, se non sbaglio fino al 27 gennaio del 2016, quando è stato oscurato a seguito del provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nella quantificazione mi sono anche rifatta ad una sentenza del Tribunale di Vicenza, una sentenza recentissima del 15 ottobre del 2020, che afferma che il danno non patrimoniale in caso di diffamazione a mezzo social network non deve essere simbolico e deve essere presunto. E in più nel caso di specie abbiamo le dichiarazioni, come dicevo prima, della Parte Civile che dice che la cosa le ha creato un grande imbarazzo e un profondo disagio ed è stata costretta a rivolgersi al Presidente del Tribunale per chiedere come fare, il Presidente poi le ha detto vai avanti perché questo sito non deve rimanere, a rivolgersi ad un Avvocato per tentare di far sì che questo sito fosse oscurato ed è arrivato fino qui. Quindi io deposito le conclusioni in cui chiedo la penale responsabilità, la refusione del danno e la condanna al risarcimento delle spese, come da nota che deposita e allego la memoria che riassume, cioè in realtà ho cercato di riassumere nella memoria.

GIUDICE - La Parte Civile conclude chiedendo la condanna dell'imputato, il risarcimento dei danni, deposita unitamente nota spese e deposita memoria. Prego Avvocato Bettin.

AVV. DIFESA BETTIN

AVV. DIFESA BETTIN - Giudice su una cosa condivido con la collega ed è il mio punto di partenza, quando dice, bisogna vedere se sono oggettivamente ingiusti gli elementi di critica che ha avanzato l'ingegner Filazzola su quella sentenza, per poter valutare la eventuale circostanza esimente, scriminante dell'articolo 599. Quindi devo partire da quello, devo partire dalla sentenza, devo partire dalla sentenza perché bisogna capire, sentenza ovviamente del Giudice del Lavoro, per capire le ragioni, che cosa è scattato, perché qualcosa è scattato è evidente. Abbiamo sentito le dichiarazioni di oggi, è una vicenda che va avanti da otto anni, ancora è molto carico, l'abbiamo sentito. Che cosa è scattato? Io leggo a pagina 2 della sentenza: "A causa di diverbi con la datrice di lavoro il ricorrente nel corso del 2010 comunicava alla società di non essere più disponibile a prestare attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro." Quindi ci dice il lg nel corso del 2010. Andiamo a vedere i documenti di causa. Attenzione che non è una banalità, perché poi uno legge le sentenze, mi ha rigettato la mia domanda, vado a vedermi che cosa scrive. Io avevo fatto una mail, l'avevo fatta ad agosto del 2009 e c'è agli atti, a Magrini. Da dove lo ha preso fuori sto nel corso del 2010? Bene Giudice, le vedrà copia della memoria difensiva dell'Avvocato Sciolti, la controparte, che fa riferimento, pagina 4, successivamente nel corso del 2010 il ricorrente comunicava alla società di non essere più disponibile a prestare attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro. Questo succede, vede questo, che invece di prendere la prova, la mail con cui

lui comunica, non sono più disposto, perché non sono più disposto? Non sono più disposto perché mi avevate promesso un livello che poi non mi avete dato e quindi io non sono disposto a continuare a fare lavori straordinari, ore straordinarie se non mi date quello che mia avevate promesso. Questo lo scrive nel 2009, agosto 2009, invece qua troviamo 2010. Certo dice giustamente il Pubblico Ministero, chiaramente i Giudici hanno tante cose, può sfuggire. Ma uno che si vede rigettare la domanda e che va a leggere la sentenza e vede che il dato temporale viene preso dalla memoria difensiva della società convenuta e non dalla prova, eh. Poi dice: "Di tal che dopo qualche mese l'azienda disponeva la revoca della forfetizzazione." La revoca della forfetizzazione è del dicembre del 2010. Ci sono le prove, le ho prodotte, per cui la lettera di modifica contrattuale, il documento 5, non è qualche mese, dopo un anno e mezzo, perché se è agosto 2019 è dopo un anno e mezzo, non è qualche mese. Quindi quella revoca che significa di riduco lo stipendio, perché questo significa, insomma non è che era proprio tutto giustificato. Ma c'è di più e questo è un punto che secondo me ha toccato molto, pagina 3 della sentenza: "E' infatti pacifico tra le parti e comunque attestato anche dal doc 2 di parte ricorrente, che l'ingegner Pilazzola esprime la propria volontà a causa del mancato rispetto degli accordi sul proprio passaggi di livello da parte della datrice di lavoro, di non espletare più lavoro straordinario - fin qua bene, virgola - che era divenuto per lui particolarmente gravoso." (Inc.) dov'è scritto? Perché per lui era gravoso fare lo straordinario? Legga la mail, mi dica dove c'è scritto che era gravoso per lui? Legga pure i ricorsi, quelli che è, dov'era particolarmente gravoso? Cioè lui si trova scritto in sentenza per lui era diventato gravoso fare il lavoro straordinario, quando non è vero, quando è stato un modo per dire rispettate l'impegno che avete assunto. Ve ne ho detto alcune, poi ce ne sono altre che ha

indicato lui nella mail, l'imputato nella mail e che ovviamente diciamo appunto uno può valutare e dire, ci sono, non ci sono, è giusto, è ingiusto. Però che ci siano questi elementi non possiamo fare finta di nulla, non possiamo pensare che questa sentenza va beh, è perfetta, va tutto bene. No, ci sono degli errori evidenti, oggettivamente ingiusti, ecco l'oggettivamente ingiusti, da dove parte diciamo appunto l'ingiustizia che sente di aver percepito l'imputato. Questo è un punto fondamentale. Poi c'è un altro aspetto, perché a questo punto dopo che abbiamo visto questo andiamo al (inc.), andiamo al (inc.) all'imputazione. Premesso che il capo d'imputazione è un po' confuso, nel senso che le espressioni esatte che vengono (inc.) non sono indicate secondo me in maniera precisa, questo è un punto che (inc.) di critica, me lo permetterà, ma veniamo ai punti essenziali. Dice ad un certo punto nel blog: "Il Giudice Elena Vezzosi è una persona che ha occultato le prove portate agli atti, dichiarando il falso, modificando date (inc.) delle prove portate agli atti e (inc.)." Allora questo uno dice, è duro, va occultato? (Inc.) occultato lui lo ha preso in considerazione. Allora parliamo di lessico, parliamo di uso i termini impropri, forse eccessivi, ma l'oggetto dichiarando il falso, dichiarando il falso voleva dire dichiaro una cosa che non è rispondente alla realtà, alle prove, non puoi dire 2010 e la prova è del 2009. Anche qua parla di falso ideologico, è vero ad un certo punto cita sto falso ideologico, ma è chiaro cosa intende non è elemento di (inc.), non (inc.) abbiamo sentito, ma intende quello che noi definiamo (inc.), che può essere (inc.). Per chi intende questo? C'è una (inc.) basta leggere prima, le ragioni sopra rappresentano colpe gravi da parte di un magistrato e se c'è un falso non è una colpa grave, è un dolo. Se c'è la clientela, se si fanno i favori non c'è la colpa grave, c'è il dolo, ci sono (inc.) reati eventualmente. Mentre lui fa menzione della colpa grave.

Quindi c'è anche una certa contraddizione, perché c'è la... su questo ha ragione in parte il Pubblico Ministero quando dice è un po' confuso, ma perché effettivamente i termini sono utilizzati in maniera atecnica e si capisce leggendo il contenuto del blog. Anche quando parla di un... dice: "Disposta (inc.) nella sentenza (inc.) in uno stato di non completa lucidità mentale." (Inc.) La offeso, ma evidentemente non ha valutato le prove quelle che erano, ti sei dimenticata che ci sono gli attestati della formazione per esempio in relazione alla richiesta di risarcimento. La prova che ho detto prima. Quindi ci sono delle ragioni, le frasi sono dure, allora io le dico anche questo Giudice, guardi il video di quel blog, li guardi, perché uno vede questo e dice no, è un po' duremento. Poi guardi anche i video, perché ovviamente nei video fa le critiche, le espone verbalmente con tipo Power Point, delle diapositive dove critica punto per punto la (inc.). Dov'è la lesione della reputazione nel momento in cui una persona mette nero su bianco le critiche, tutte. E poi si fa delle affermazioni. Dove sta nel momento in cui chi va a visitare il blog non vede solo le affermazioni, ma vede anche tutte (inc.) nel merito e potrà autonomamente dire, ma sai che questo qui non c'ha tutti i torti oppure dice, questo qui è uno fuori di testa. Potrebbe dire in un senso e potrebbe dire in un altro, non c'è una lesione della reputazione, perché in realtà qui potrebbe essere rovinata anche la sua di reputazione con quel blog, perché uno vedeva, guarda i video, vede le critiche che vengono rivolte, legge il blog e dice, ma forse è un po' forzato. Tanto è vero che lui dove si parla di aver favorito clienti, dice per quella che è stata la mia esperienza ho maturato l'idea personale che il Giudice Vezzosi dispone il seguente ordine di priorità, conoscenze, eccetera. E' una mia idea personale e ti metto la critica lì, tutta la critica (inc.) te la schiaffo qua in un video, nei due video, mette nero su bianco questo. Adesso tu tira le somme, lettore che vai a vedere il blog,

tira le somme, dimmi se è o se non è, perché a parte dire che può darsi che ci sia stato un errore, uno potrebbe dire, come posso pensare anche io. Magari il Giudice ha (inc.) male, però magari certe espressioni non sono coerenti, non sono giuste. Okay, uno può avere l'idea, però la matura nel (inc.). Quindi secondo me proprio dal punto di vista oggettivo non c'è la lesione e non ci può essere la lesione della reputazione nella descrizione oggettiva di quello che è stato fatto quindi nella critica, nel merito della sentenza di fare (inc.) la sentenza. Poi ovviamente espone delle idee, trae delle conclusioni. Ho maturato l'idea della conoscenza dei clienti eccetera perché ha visto che del 2010 parla la controparte e lei invece che guardare la prova prende quello che c'è scritto nella memoria di controparte, senza prendere le prove. Si è fatto questa idea. Per carità, possiamo criticarlo perché ha avuto un'idea troppo, però nel video spiega perché, spiega quali sono le critiche della sentenza. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista oggettivo non può esserci secondo me la lesione della (inc.). Vado oltre e parlo anche di un altro aspetto, che è quello che è stato anche introdotto appunto proprio dalla collega quando parla e ha parlato della circostanza scriminante dell'articolo 599. Io prendo il 599 e leggo la rubrica e vedo provocazione e leggo provocazione non ci siamo. Se leggo il merito la lettera evidentemente di potremmo (inc.): "Non è punibile chi ha commesso uno dei fatti previsti dall'articolo 595 nello stato di rabbia." Penso che oggi si sia colta, penso che si colga in tutti gli scritti e in tutte le (inc.), quindi credo che veramente sia oggettiva. "Determinato da un fatto ingiusto altrui." E qui vorrei ricordare che il fatto ingiusto può essere ingiusto, può essere (inc.) può essere anche (inc.) basta che ci siano egli elementi di base che siano effettivamente critici e lui questi elementi li ha forniti, perché non solo ce la critica alla sentenza, ma c'è tutto il silenzio. Lui ad un

certo punto ha detto Pubblico Ministero poteva fare l'appello. (Inc.) le conclusioni ha chiesto, non ha ricevuto una risposta. Ha scritto la Giudice, per carità non era obbligato ovviamente a rispondere, ci mancherebbe altro, però non ha risposto il Giudice. Ha chiesto, ha mandato alla presidenza del consiglio, ma nessuno (inc.). Ovviamente lui trova una sentenza ingiusta, dice questi hanno... cioè ha preso riferimenti qua, ha detto che per me era diventato particolarmente gravoso cosa, che non è vero. Si dice questo, questo mi lamento e ricevo silenzio da tutti, eccolo (inc.). Tanto è vero che lui lo dice, lo dice, questo blog nasce a seguito di una sentenza di un Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Emilia, Elena Vezzosi. E sempre nel blog ad un certo punto scrive: "Creare questo blog ha rappresentato un modo di liberarmi dall'indignazione vissuta nei giorni precedenti successivi alla sentenza. Scrivendo il mio pensiero nei confronti di una realtà, quella della giustizia, che ho conosciuto e affrontato per la prima volta." Vedete che c'è proprio la reazione ad un fatto e ad un (inc.) che ritiene di aver subito, determinato dalla sentenza, ma non solo voglio dire, non solo, appunto dalla sentenza. Quindi anche da questo punto di vista. Torno poi, quindi io ritengo che il fatto non sussista, poi ovviamente rassegherò poi successivamente le conclusioni, non sono stato come la collega a fare la memoria, ma perché non avevo sentito l'altra volta e comunque ci sono diversi scritti dell'imputato da questo punto di vista. Però, voglio dire, a parte le ragioni di merito, per cui il fatto non sussiste, per cui il fatto non costituisce reato, per cui c'è l'esercizio di un diritto di critica, perché se noi andiamo a vedere quello che scrive, è verificabile, c'è il video, si può verificare e uno si può formare la libera opinione, quindi c'è diritto di critica. C'è comunque il 599, c'è anche la questione della (inc.). C'è la questione della tardività della querela, sotto due aspetti, lui

scrive una mail al Giudice l'8 giugno e in quella mail scrive, ho pubblicato il blog. Di fatto quella è la data (inc.) il reato si consuma nel momento in cui viene pubblicato, questo è. A quel punto decorrerebbero i tre mesi, che però attenzione se il Giudice avesse avuto conoscenza in quel momento. Il Giudice dice che ne è venuta a conoscenza nel novembre del 2015. Si dice, su contestazione tra l'altro della Parte Civile, contestazione che (inc.). Però tutto non torna, io lo dico, poi ovviamente noi dobbiamo, io devo valutare, la questione della tempestività della querela è una questione che devo valutare, devo valutare soprattutto della credibilità e dell'attendibilità di quello che ci ha detto il Magistrato. Qui ci riracconta il Giudice a pagina 6 del verbale stenotipico della scorsa, udienza: "Guardi dopo un mese circa mi scrisse una mail questo signor Filazzola dicendo una serie di cose, che avevo sbagliato questa sentenza, che ero colluso con l'altra parte, insomma cose abbastanza sgradevoli. Dissi, guardi fate appello se trova che la sentenza non sia corretta, non lo so." Questa mail che lui ha inviato e alla qual il Giudice ha risposto risale all'ottobre del 2013. Punto, finito tutto lì. Dopo, non so, qualche mese, mi telefonano da Palermo. Dopodiché il Giudice ci dice che il giorno sarebbe stato il 9 di novembre del 2015, allora qualche mese qui significano (inc.), perché da ottobre 2013 arrivare a novembre del 2015, sono venticinque mesi, non mi pare qualche giorno. Altro elemento è quello relativo, a parte l'ha accennato anche l'imputato nelle dichiarazioni spontanee, il discorso della mail, cioè la mail che è arrivata dopo, per carità è possibile che non l'abbia vista, è possibile, ci mancherebbe altro, però la controlla trenta volte al giorno e non è una mail banale, perché è la mail di uno che ha fatto ricordo, che hai rigettato e che ti dice ha pubblicato un blog. Cioè sinceramente uno si fionda a verificare che cosa ha scritto, che cosa avrà mai scritto.

Quindi anche su questo avendolo controllato e controllando questa mail che è istituzionale, tanto è vero che non è una PEC, ma è una mail istituzionale, quindi ha un suo rilievo, non possiamo dire che non ha un suo rilievo e infatti il Giudice ce lo conferma che la controlla spesso. Voglio dire, (inc.) sulla tempestività della querela, è molto (inc.) sta cosa. Io lo dico con molta chiarezza, al di là del dato, oltre al dato diciamo della trenta volte al giorno, il dato di quando effettivamente questa persona di Palermo informa che c'è, guarda che c'è questo sito. Se prima mi dici qualche mese, non posso pensare che siano oltre due anni. Anche perché la denuncia viene fatta a febbraio del 2016 se non ricordo male, quindi parliamo veramente di un tempo lunghissimo, il che diciamo desta qualche mia perplessità. Quindi anche su questo, siccome deve esserci la certezza anche ai fini della tempestività della querela, quindi della procedibilità dell'azione penale io ritengo appunto che anche da questo punto di vista non c'è la prova che la querela sia tempestiva, che quindi anche in questo caso secondo me c'è una sentenza di non doversi procedere eventualmente per la tardività della querela stessa. Concludo con la richiesta di assoluzione anche per particolare (inc.) del fatto, che può sembrare strana, ma (inc.) la richiesta risarcitoria della Parte Civile, ma in realtà io ho ben ragione di dire questo perché? Perché intanto vorrei ricordare che questo danno, e ho quasi concluso, intanto come ci si presenta il Giudice (inc.). Io attualmente sono consigliere di Corte d'Appello, quindi dal punto di vista professionale (inc.). Evidentemente la (inc.) dal punto di vista della carriera professionale mi auguro che sia la migliore possibile non è stata minimamente scalfita da questa vicenda, minimamente scalfita. Questo è un primo aspetto che voglio ricordare sul danno. L'altro aspetto, ci diceva prima la Parte Civile che se ne parlava nel mondo del lavoro, se ne parla (inc.) e via dicendo. Vorrei ricordare alcune risposte che ha dato

a mie domande, pagina 17 del verbale della scorsa udienza: "No, no, la diffusione è avvenuta tra il momento in cui ci siamo accorti che esisteva questo blog e io andai a parlare con il Presidente dicendo cosa faccio di questo blog, insomma il periodo che passammo a tentare di togliere questo blog." E io e chiedo: "E lei fino a quel momento non aveva avuto nessuna avvisaglia di nessun tipo?" Che evidentemente anche (inc.) all'aspetto della querela. "No, io no, cioè non vado a cercare il mio nome su internet e neanche a livello di voci all'interno del domando del lavoro nel Tribunale? No." Cioè sostanzialmente per un anno e mezzo da quando è stato pubblicato il blog, giugno 2014, fino alla fine del 2015 questo blog evidentemente non lo sapeva nessuno. Dopo che l'ha scoperto nascono le voci. Ma nascono le voci perché? Parla con il Presidente del Tribunale e allora io vorrei dire che forse le voci sono collegate (inc.) le voci legate al blog. Non è il blog la causa immediata. La causa immediata va ricercata in chi magari ha parlato a livello di Tribunale, non a livello di blog, perché il blog non sappiamo neanche quanti visitatori ha avuto. Quanti visitatori ha avuto? (Inc.) quanti visitatori (inc.)? Non lo sappiamo. Chi ha visitato? A parte questo di Palermo, che ha detto che probabilmente è novembre 2015, anche se ci dice qualche mese dopo. Sappiamo qualcosa di più di questo danno? Allora io dico siccome non sappiamo neanche questo elemento, che non è un elemento irrilevante, perché quando parliamo di diffamazione parliamo di lesione di che cosa? Della propria reputazione, non sapere questo elemento non è proprio una cosa da passarci sopra così. Allora se deve essere (inc.) in quelle parole per quanto diciamo, ripeto, scatenate da evidentemente un senso di profonda ingiustizia che ha vissuto questo uomo, che si è sentito profondamente vittima della giustizia, ecco se proprio di deve ritenere, concediamoci almeno la tenuità del fatto. E ovviamente in ulteriore subordine per gli stessi motivi chiederò e chiedo, adesso formulo diciamo

le conclusioni e le riepilogo, quindi chiedo l'assoluzione.
GIUDICE - Quindi in via principale l'Avvocato Bettin chiede l'assoluzione.

AVV. DIFESA BETTIN - Perché il fatto non sussiste, perché il fatto non costituisce reato con riconoscimento della scriminante del diritto di critica di cui all'articolo 51 codice penale e articolo 599 codice penale non doversi procedere per tardività.

GIUDICE - Quindi in subordine non doversi procedere per difetto di valida querela.

AVV. DIFESA BETTIN - Subordine ulteriore assoluzione per particolare tenuità del fatto ai sensi del 131 bis cp e in ulteriore subordine minimo della pena, riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, benefici di legge, minimo risarcimento danno alla Parte Civile, che appunto non ha dimostrato il danno, il danno sembra essere in re ipsa. Giudice un'ultima annotazione poi, chiudo.

GIUDICE - In estremo subordine in caso di condanna applicazione del minimo della pena con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e concessione benefici di legge e minimo il risarcimento per la Parte Civile.

AVV. DIFESA BETTIN - Esatto, che non è stato dimostrato.

GIUDICE - Prego.

AVV. DIFESA BETTIN - L'ultima cosa, in relazione a quello che aveva detto la Parte Civile dicendo che la situazione dopo la diffida era addirittura, aveva rincarato la dose, in realtà no. Se va a vedere (inc.) apportate delle parziali modifiche, a parte quella (inc.) e in ogni caso è importante che lui a quel momento non aveva ancora ricevuto risposta da nessuna istituzione. Questo ai fini di capire il perché è rimasto lì il blog, cioè avendo saputo e avendo diciamo ascoltato quello che ha detto nelle dichiarazioni spontanee, cioè del perché ha fatto questo, capiamo anche il perché non è stato ritirato dopo la lettera di diffida anche se è stato attenuato, perché alcuni riferimenti sono scomparsi quindi diciamo la situazione era sicuramente

inferiore rispetto a quella precedente. Però, ripeto, è un ingegnere, ha un lavoro, ha una famiglia, è incensurato, per cui chiedo che venga riconosciuta diciamo la sua non colpevolezza. Grazie Giudice.

(Esito: Sentenza)

Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da RICINA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri (incluso gli spazi): 74.043

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce